

Pos. Area Didattica

Oggetto: Indizione elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica con sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina di Precisione per il triennio 2019/20 -2020/21 - 2021/22.

IL DIRETTORE

- visto** il vigente Statuto dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 261 dell'8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016;
- Visto** il vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione Mediche;
- Visto** il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo;
- Visto** il D.R. n. 1070 del 27/11/2015 con il quale a decorrere dall'a.a. 2014/15, è stata istituita e attivata, la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica in applicazione del D.I. del 04/02/2015 n. 68;
- Visto** il D.R. 421 del 29/05/2018, con il quale il Prof. Emilio Chiosi (SSD BIO12) è stato nominato Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica (istituita ai sensi del D.I. n. 68/2015), con sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina di Precisione, sino alla conclusione dell'a.a. 2018/19;
- Visto** il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina di Precisione n. 438/2019 del 04/10/2019 trasmesso con nota prot.n. 148948 del 07/10/2019, con il quale il Prof. Emilio Chiosi (SSD BIO12) è stato proclamato Direttore della Scuola medesima per il triennio accademico 2019/2022;
- Visto** il D.R. 979 del 25/10/2019, con il quale il Prof. Emilio Chiosi (SSD BIO12) è stato nominato Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica (istituita ai sensi del D.I. n. 68/2015), con sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina di Precisione, per il triennio accademico 2019/2022, notificato con nota Pos. UAG n. 165277 del 08/11/2019;
- Visto** l'art. 97 che prevede che il direttore della scuola di specializzazione dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta;
- Accertato** che l'art. 97 co. 3 nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il direttore della scuola di specializzazione assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico in corso e per il biennio accademico successivo;
- Visto** il D.R. 382 del 29/05/2020, notificato con nota Pos. UPDR Prot. n. 74569 del 03/06/2020, con il quale è stata disposta la cessazione dal servizio del Prof. Emilio Chiosi (professore di II fascia SSD BIO12), Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica a decorrere dall'1/11/2020 per volontarie dimissioni;
- Accertato** che tale cessazione comporta la perdita di status accademico al 1° novembre 2020;
- Visto** che occorre procedere allo svolgimento delle procedure per l'elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica;
- Visto** l'art. 26 co. 4 dello Statuto di Ateneo che prevede che sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore ed il Consiglio della Scuola;
- Visto** l'art. 26 co. 6 dello Statuto di Ateneo che recita: "Il *Direttore (...)* è eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. I criteri e le modalità di elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione sono definiti dal regolamento elettorale";
- Visto** l'art. 26 co. 7 dello Statuto di Ateneo che prevede: "il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto da tutti i docenti di ruolo della Scuola e da una rappresentanza

degli specializzandi, uno per ciascun anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definiti dal regolamento elettorale. Possono essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio della Scuola i docenti a contratto, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del numero legale”;

Visto l'art. 3 del vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione Mediche che, nella sezione “Direttore/Coordinatore della Scuola di Specializzazione”, prevede: “*Ai sensi dell'art. 4 del D. l. n. 68/2015, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compreso nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa*”;

Visto l'art. 3 del vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione Mediche che, nella sezione “Direttore/Coordinatore della Scuola di Specializzazione”, e nello specifico nella parte relativa a “elezione e nomina”, stabilisce: “*Il Direttore è eletto dal corpo docente del Consiglio della Scuola di Specializzazione secondo i criteri e le modalità definiti nel Regolamento Elettorale. Sono eleggibili i Professori di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola di Specializzazione. Il Direttore rimane in carica per tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Non si può essere Direttore di più di una Scuola di Specializzazione. La carica di Direttore della Scuola di Specializzazione è incompatibile con quella di Rettore e Direttore di Dipartimento Universitario*”;

Visto l'art. 3 del vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione Medica che, nella sezione “Consiglio della Scuola di Specializzazione”, stabilisce: “*Il Consiglio della Scuola è costituito dai docenti della Scuola di Specializzazione. Nel Consiglio della Scuola è garantita la presenza dei professori di ruolo, ricercatori universitari, e professori a contratto provenienti dalle strutture del SSN appartenenti alla rete formativa, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.l. n. 68/2015, nonché di una rappresentanza degli specializzandi per ogni anno della Scuola. (...). La mancata partecipazione della rappresentanza elettiva non inficia la valida costituzione dell'organo. Il corpo docente comprende almeno un professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola di Specializzazione (...)*”;

Visto l'art. 93 co. 2 del citato Regolamento Elettorale il quale prevede: “*sono eleggibili i professori di ruolo dell'Ateneo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola di specializzazione alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione*”;

Visto l'art. 94 co. 4 del citato Regolamento Elettorale il quale stabilisce: “*il corpo elettorale è costituito dai componenti del consiglio aventi diritto a voto deliberativo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione*”;

Accertato che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.lgs. n. 68/2015, i dirigenti del Servizio sanitario regionale delle Strutture coinvolte nell'attività didattica, selezionati per copertura docenza, assumendo il titolo di “Professore a contratto”, fanno parte, nel rispetto dell'ordinamento didattico, del Consiglio della Scuola e concorrono all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso;

Visto l'art. 95 co. 3 del suindicato Regolamento Elettorale che stabilisce che la commissione elettorale è composta dal Direttore del Dipartimento che la presiede e da due membri del Consiglio della Scuola di Specializzazione;

Visto l'art. 5 del vigente Regolamento Elettorale, il quale stabilisce che con provvedimento emanato dall'organo competente alla convocazione del corpo elettorale, si provvede alla individuazione dei seggi elettorali e alla nomina delle commissioni elettorali di seggio;

Accertato che lo stesso art. 5 al co. 4 specifica che il gestore tecnico (...) è da considerarsi componente del seggio elettorale;

Visto l'art. 95 co. 4 del suindicato Regolamento Elettorale che sancisce che il Direttore del Dipartimento nel provvedimento di indizione delle elezioni provvede, in particolare, a:



- a) individuare il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
- b) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
- c) designare gli altri due membri della commissione elettorale;
- d) indicare il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
- e) fissare la data della prima votazione che deve essere compresa tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla emanazione del provvedimento;
- f) fissare le date per l'eventuale seconda, terza e quarta votazione, l'ultima delle quali deve comunque aver luogo entro trenta giorni dalla prima;

Visto l'art. 95 co.1 del suindicato Regolamento Elettorale il quale sancisce che almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del direttore in carica, il direttore del dipartimento presso il quale la scuola di specializzazione ha sede amministrativa dispone la convocazione del corpo elettorale per procedere all'elezione del direttore per il successivo triennio;

Rilevato che l'art. 16 del suindicato Regolamento Elettorale sancisce che nel computo dei termini previsti non si conteggia il mese di agosto;

Considerato l'attuale stato di emergenza sanitaria ed in particolare le misure adottate dal Governo per il contenimento del contagio derivante dal COVID-19, con specifico riferimento ai DPCM succedutisi fino alla data del presente provvedimento di indizione;

Visto il D.D.G. 334 del 09/05/2020 con il quale, in virtù della situazione di emergenza in corso, è stato emanato il Piano straordinario di attività fase 2 emergenza epidemiologica da COVID-19 specificatamente per i Dipartimenti della Università VANVITELLI;

Rilevato che il piano di cui in precedente premessa prevede l'attuazione di una serie di disposizioni che dovranno essere attuate a cura dei Direttori di Dipartimento presso le varie sedi;

Ravvisata la necessità di dover procedere ad indire le elezioni del Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica,

DECRETA

Per i motivi citati in premessa,

Art. 1 – Indizione delle elezioni

Sono indette, le elezioni per la designazione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica (istituita ai sensi del D.I. n. 68/2015), con sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina di Precisione, per il triennio accademico 2019/20 – 2020/21 – 2021/22.

Art. 2 - Individuazione Gestore tecnico

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (e - voting).

Il Referente e Gestore tecnico dell'elezione è il sig. **Ciro Arrichiello**, in servizio presso il Dipartimento di Medicina di Precisione.

Il gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di e - voting nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto.



Art. 3 – Convocazione, svolgimento e orario delle votazioni

Il Corpo Elettorale è convocato, in seduta straordinaria, presso il seggio elettorale che sarà ubicato nella Sala Riunioni (ex Biblioteca) - sita in Napoli – Complesso S. Andrea delle Dame - Via L. De Crecchio, 7 - piano terzo per procedere alla elezione del Presidente, secondo il seguente calendario:

- 1° Votazione:	22/10/2020	dalle ore 9:00 alle ore 14:30
- 2° Votazione:	23/10/2020	dalle ore 9:00 alle ore 14:30
- 3° Votazione:	26/10/2020	dalle ore 9:00 alle ore 14:30
- 4° Votazione:	27/10/2020	dalle ore 9:00 alle ore 14:30

Art. 4 - Costituzione Commissione elettorale

Ai fini dell'espletamento delle elezioni per la designazione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica afferente al Dipartimento di Medicina di Precisione, la Commissione Elettorale, ai sensi dell'art. 95 comma 3 Regolamento Elettorale, è composta dal Direttore del Dipartimento, che la presiederà, e da due membri del Consiglio della Scuola di Specializzazione, è così costituito:

- Prof. Antimo Migliaccio	Presidente
- Prof. Adriana Borriello	Componente
- Prof. Anna Maria Spina	Componente
- Prof. Paola Bontempo	Supplente

con funzioni di verifica e validazione delle elezioni e della proclamazione degli eletti.

Art. 5 - Costituzione Seggio elettorale

Il seggio elettorale, ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento elettorale, è così costituito:

- Sig.ra Giuseppina Carfora	Presidente
- Sig. Mariano Coppola	Componente
- Sig. Ciro Arrichiello	Componente e Gestore Tecnico

con funzioni di organizzazione delle operazioni di voto secondo criteri di economicità, efficienza e razionalità e a garanzia della sicurezza e della segretezza del voto.

Art. 6 - Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio della Scuola di Specializzazione, aventi diritto al voto deliberativo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo dell'Ateneo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola di specializzazione alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

Gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo saranno predisposti dall'Ufficio competente per l'elezione di cui al precedente art. 2 e saranno pubblicati, contestualmente al presente provvedimento, sul sito Internet del Dipartimento.



Eventuali errori od omissioni nella composizione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo andranno segnalati, entro tre giorni allo stesso Ufficio competente, che procederà a pubblicare le eventuali modifiche entro cinque giorni dalla segnalazione.

Gli elenchi definitivi saranno trasmessi immediatamente al gestore tecnico dell'elezione di cui al precedente art. 2, per gli adempimenti di competenza.

Art. 7 - Candidature individuali

Fermo restando l'eleggibilità di tutti gli aventi diritto all'elettorato passivo è possibile presentare formale candidatura esclusivamente inoltrando a mezzo mail l'apposito modello di candidatura (Mod. 1) al Responsabile dell'Area Didattica del Dipartimento di Medicina di Precisione, all'indirizzo: carla.vitagliano@unicampania.it secondo le modalità e termini previsti dal seguente art. 8 del presente provvedimento di indizione.

Art. 8 - Modalità di presentazione delle candidature individuali

Il candidato che intende presentare formale candidatura deve compilare l'apposito modello di candidatura di cui all'art. 7 del presente provvedimento, indicando il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e ruolo ricoperto in Ateneo.

Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 9 - Termini di presentazione delle candidature individuali

Le dichiarazioni di candidatura a partire dal terzo giorno successivo alla data di emanazione del bando e fino al sesto giorno successivo alla medesima data.

Le candidature potranno essere acquisite entro e non oltre le ore 12.00 del 28/07/2020, esclusivamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica.

L'Area Didattica del Dipartimento provvederà alla regolare protocollazione della candidatura.

Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della candidatura nei termini di cui sopra fa fede l'ora che la struttura accettante visualizza sulla mail delle candidature presentate.

Art. 10 - Fase di controllo

Nel giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, una commissione costituita da componenti dell'Area Didattica del Dipartimento procede alla verifica delle stesse.

Esaurita la fase del controllo, gli elenchi delle candidature ammesse verranno pubblicati sul sito web del Dipartimento nonché sul sito dell'Ateneo.

Art. 11 – Operazioni di voto

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le modalità previste dall'art. 8 del R. E.

Sono ammessi a votare coloro che presentino un documento di riconoscimento, munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e che risultino inseriti nelle liste dei votanti. È valido anche il documento di riconoscimento rilasciato dall'amministrazione. Effettuata l'identificazione, si procede alla stampa e sottoscrizione, da parte dell'elettore, della ricevuta di identificazione, che resta agli atti del seggio. Nell'ipotesi di indisponibilità del documento di riconoscimento, l'elettore regolarmente iscritto al seggio può essere ammesso al voto esclusivamente se è noto ad un componente del seggio. Tale riconoscimento per



conoscenza diretta è annotato a margine della ricevuta di identificazione e tale annotazione è sottoscritta dal componente che lo ha effettuato. Le credenziali e le istruzioni sulle modalità di espressione del voto sono inviate alla casella di posta elettronica istituzionale dell'elettore entro il giorno antecedente la data delle votazioni; è comunque assicurata la stampa delle credenziali presso il seggio. L'operazione di voto si effettua presso una postazione che ne assicuri la segretezza. L'espressione di voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore liberamente scelto purché iscritto nelle liste elettorali del seggio di appartenenza dell'elettore. L'impedimento, qualora non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dal funzionario medico designato dalle aziende sanitarie locali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore.

Ogni avente diritto può esprimere **una sola preferenza**.

Nei giorni di votazione, gli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili sono a disposizione degli elettori presso il sito web del Dipartimento.

Ai sensi dell'art. 9 del R.E., concluse le operazioni di voto, il Presidente di seggio dichiara chiusa la votazione e provvede poi alle operazioni di riscontro.

Il Gestore Tecnico del procedimento elettorale provvede all'estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti ai fini dello spoglio elettronico.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Delle stesse è redatto verbale in duplice copia firmato dal Presidente di Seggio e da tutti i componenti del seggio.

Il verbale così redatto è contestualmente consegnato alla Commissione Elettorale che provvederà alla verifica, alla validazione delle elezioni, e alla assegnazione della documentazione all'ufficio competente per l'elezione di cui all'art.14, ai fini della proclamazione dell'eletto da parte del Direttore del Dipartimento.

Art. 12 - Votazione e Validità delle elezioni

L'art. 96 co. 1 del Regolamento Elettorale recita: *“Nelle prime tre votazioni il Direttore della Scuola di specializzazione è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato che nella quarta votazione abbia riportato il maggior numero di voti”*.

L'art. 96 co. 2. del Regolamento Elettorale stabilisce: *“In caso di parità nella quarta votazione risulta eletto il professore con maggiore anzianità di servizio nell'Ateneo; in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica”*.

L'art. 96 co. 3 del Regolamento Elettorale recita: *“La votazione è valida se vi avrà preso parte almeno la metà degli aventi diritto al voto”*. Per la quarta votazione non è richiesto alcun quorum. Ai fini della determinazione del quorum non si calcolano i componenti del Consiglio che sono in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, i quali mantengono, comunque il diritto di voto.”

Art. 13 - Proclamazione e nomina dell' eletto

Ai sensi dell'art. 97 del. R. E.: *“Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Direttore del Dipartimento con provvedimento pubblicato all'Albo del*

Dipartimento e in tempi congrui sul sito di Ateneo e trasmesso al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina “. Il Direttore della Scuola di Specializzazione dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Art. 14 - Ufficio competente per l'elezione

L'Ufficio competente per l'elezione è l'Ufficio Area Didattica del Dipartimento di Medicina di Precisione con sede in Napoli - Sala Riunioni (ex Biblioteca) - sita in Napoli – Complesso S. Andrea delle Dame - Via L. De Crecchio, 7 - piano terzo.

Art. 15 - Disposizioni finali

Alla Commissione Elettorale spettano, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del vigente Regolamento Elettorale, tutte le decisioni sui ricorsi riguardanti lo svolgimento dell'elezione.

I ricorsi vanno presentati alla Commissione Elettorale e comunicati al Dipartimento di Medicina di Precisione, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'atto contestato. La decisione avviene entro sette giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del Regolamento Elettorale di Ateneo vigente.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo e sul sito internet del Dipartimento.



Il Direttore del Dipartimento
Prof. Antimo Migliaccio

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:

Area Didattica

Responsabile: Dott. ssa Carla Vitagliano

Sede: Complesso S. Andrea delle Dame

Via de Crecchio, 7 – Napoli

Responsabile Area Didattica: Dott.ssa Carla Vitagliano

E-mail: dip.medicinadiprecisione@unicampania.it;